Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021

N. R.G. 303/2018

-irmato Da: POMPETTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b00dcac5fd52aee3b3d863eba78f0* ilmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb122806eb737d338f



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;

Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente

Dott. Sergio Casarella Giudice

Giudice rel./est. Dott.ssa Gabriella Pompetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 303/2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2021, scaduti (in data 14/06/2021) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:

PRIMUCCI LINO (C.F.PRMLNI50C05D566P) rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Droghetti del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Monte San Giusto via Durastante n. 2, in virtù di mandato in calce al ricorso per riassunzione depositato in data 17/01/2018;

-attore-

CONTRO

RG n. 303/2018

CARTUCCIA MICHELE (C.F. CRTMHL79C30L366U), rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata

su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta ivi depositata in data 17/11/2018, dall'Avv. Mauro Buontempi del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso la sua persona ed il suo studio sito ad Ancona in Via Cardeto n. 3/b;

-convenuto-

CONTRO

CURINA GIUSEPPE (C.F. CRNGPP61C24G157W), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Polita e Paola Montecchiani del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito a Jesi al Viale della Vittoria n. 73, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2018;

-convenuto-

OGGETTO: "domanda di risarcimento del danno avanzata ex artt. 185 c.p., 2059 e 2476 c.c. da socio di s.r.l. nei confronti degli amministratori a seguito di condanna generica pronunciata in sede penale per il reato di cui all'art. 2625 c.c. comma II"

CONCLUSIONI

Alla udienza del 25/03/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.

FATTO E MOTIVO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17/01/2018 Primucci Lino riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio incardinato con atto di citazione del 29/08/2016 dinanzi al Tribunale di Macerata (RG n. 3043/2016) e volto ad ottenere la condanna dei convenuti Cartuccia Michele e Curina Giuseppe al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) – per i quali vi era già stata condanna generica in sede penale- subiti a causa ed in conseguenza del reato d' impedito controllo ex art. 2625 co.2 c.c. per il quale i convenuti , nella loro qualità di amministratori della società Italia Costruzioni s.r.l., erano stati condannati in sede penale (sia in I che in II grado dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Ancona). In particolare la difesa attorea chiedeva il risarcimento delle seguenti voci di danno (individuate sulla base delle decisioni del Giudice penale):

- la diminuzione patrimoniale (sotto forma di omessa distribuzione degli utili) RG n 303/2018 Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021 Primucci per i ricavi sottratti nel 2007 pari alla quota di 1/3 dei ricavi riscossi nel 2007 da Curina e Cartuccia e non fatturati come accertato nel procedimento penale pari a (46.907,00/3 =15.635,67);
- la diminuzione patrimoniale (sotto forma di omessa distribuzione degli utili) arrecata al Primucci per i ricavi sottratti nel 2008 pari la quota di 1/3 dei ricavi sottratti nel 2008;
- estromissione (comprensive delle spese e delle competenze dell'arbitro di cui alla Fattura n. 93 del 22/9/2008 Studio Legale Fabiani di € 1.536,00 e alla Fattura n. 2 del 07/01/2009 Studio Legale Fabiani di € 1024,00; competenze del CTP Coloccini Dott. Roberto nella procedura arbitrale di cu Fattura n. 6 del 16/02/2009 di € 1622,40; le spese di CTU dr. Acquaroli della procedura arbitrale di cui alla parcella di 808,43; spese legali sostenute per la procedura arbitrale di cui alla Nota spese depositata dall'Avv. Gloria Droghetti difensore di Primucci nella procedura arbitrale maturata e ancora non pagata per diritti € 4588,00, onorari € 4.430,00 spese imponibili € 55,00 oltre spese generali cap ed Iva come per legge;
- La diminuzione patrimoniale arrecata al Primucci per le somme riscosse dai convenuti tramite la Tecno Paint s.r.l. relativamente all'appalto commissionato da Ecoedilizia per l'importo di € 663.021,99 e pari ad E. 155.173,91 (ovvero 1/3 di E. 465.521,73). Dall'analisi della documentazione contabile di entrambe le società risultava un contratto di appalto per € 663.021,99 + IVA di cui erano stati riscossi con fattura dalla Tecno Paint s.r.l. € 165.214,00 +IVA e erano state omesse fatture per € 465.521,73.
- Il danno morale derivante dal reato ex art. 185 c.p.c. e art. 2059 c.c. quantificato in E. 90.000,00 ovvero nella misura pari alla metà del danno patrimoniale.

Sulla base delle predette deduzioni l'attore dinanzi al Tribunale di Macerata rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,; condannare in solido i convenuti CARTUCCIA MICHELE e CURINA GIUSEPPE al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, morale e quanti altri spettanti, subiti da Primucci Lino a causa dell'illecito penale commesso ai suoi danni negli anni 2007 e 2008 e per il quale i convenuti sono stati condannati con sentenza esecutiva TRIB AN in composizione collegiale n. 1964/2014 confermata dalla sentenza Corte di Appello di Ancona n. 964/16 che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile e che con il presente procedimento si chiede di liquidare per le ragioni di cui in atti nella misura di € 180.000,00 (



centottantamila/00) per danni patrimoniali, ed € 90.000,000 (novantamila/00) per danni morali , complessivamente nell'importo contenuto e limitato entro lo scaglione di € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque e contenuta nello scaglione fino ad € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) ; rivalutazione dalla data del fatto anno 2007 ed anno 2008 per l'illecito penale e interessi legali come per legge fino all'effettivo soddisfo . 3)

Con vittoria di spese , diritti ed onorari della procedura " (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione depositato dinanzi al Tribunale di Macerata ed ivi prodotto e riproposte in questa sede con il ricorso in riassunzione; cfr. pag. 28; le suddette conclusioni sono state in parte modificate dalla difesa attorea con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nella quale è stato rideterminato il danno patrimoniale nella misura complessiva di E. 203.855,61, come si dirà meglio infra).

Il Tribunale di Macerata – in accoglimento della eccezione sollevata dalle parti- alla udienza del 27/10/2017 dichiarava l'incompetenza del Tribunale ritenendo sussistente la competenza del Tribunale delle Imprese di Ancona in quanto la domanda svolta dall'attore era finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni subiti, in qualità di socio di s.r.l., a causa di condotte illecite dei convenuti quali amministratori della Italia Costruzioni s.r.l., come già accertate in sede penale (cfr. ordinanza in atti).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata (in cartaceo unitamente al fascicolo di parte) in data 05/03/2018 si costituiva nel presente giudizio riassunto il convenuto Curina Giuseppe chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate. Formulava, inoltre, l'eccezione di giudicato del lodo arbitrale del 29 dicembre 2008 con conseguente inammissibilità delle pretese risarcitorie conseguenti alla delibera di esclusione del socio del 31 marzo 2008 annullata dall'arbitro e già da questi rigettate perché rimaste indimostrate (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, mai modificate non avendo la parte depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate in sede di p.c.).

Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 17/11/2018 si costituiva nel presente giudizio il convenuto Cartuccia Michele rassegando, nel merito, le seguenti e testuali conclusioni: "in via principale respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse meritevole di accogliento la domanda avversaria determinare il danno patito nella misura di \in 2.251,75 che dovrà essere compensato dalla perdita di \in 8.075,05 e dal danno prodotto dal Primucci e quantificabile in \in 8.312,36; in



RG n. 303/2018 Firmato Da: POMPETTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b00dcac5fd52aee3b3d863eba78f01 Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb122806eb737d338f

Sentenza n. 1193/2021 pubbl. il 04/10/2021

via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Repert, n. 3243/2021 del 04/10/2021 accogliento la domanda avversaria determinare il danno patito nella misura di € 2.251,75. Con ogni consequenziale statuizione, con vittoria di spese e competenze come per legge" (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, confermate con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di PC).

Instaurato il contraddittorio si procedeva alla trattazione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. come richiesto dalle parti (cfr. verbale di udienza del 20/11/2018 tenuta dinanzi al precedente G.I. dott.ssa Ercolini Francesca).

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 28/01/2020 il G.I. (dott.ssa Pompetti nel frattempo nominato) non disponeva la CTU richiesta dalla difesa attorea sul quesito formulato nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ritenendola non utile né necessaria per la decisione della controversia avuto riguardo al thema disputandum così come cristallizzato nel rispetto dei relativi termini processuali (cfr. ordinanza in atti che ivi si conferma e richiama integralmente; la difesa di parte attrice non ne ha mai chiesto esplicita e motivata revoca limitandosi ad insistere nella ammissione della consulenza in sede di precisazione in modo del tutto generico; comunque la decisione va confermata per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare).

Si giungeva, così, alla udienza del 25/03/2021 ove – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (tutte le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

Orbene ciò sinteticamente - ma doverosamente- riportato e passando all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che tutte le domande attoree vanno rigettate perché inammissibili e comunque infondate.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

In via preliminare va rilevato che:

Primucci Lino in data 05/05/2008 impugnava – dinanzi all'arbitro in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Società Italia Costruzioni s.r.l. (costituita in data 28/12/2006)- la delibera con la quale in data 31/03/2008 l'assemblea dei soci decideva la sua

RG n. 303/2018

esclusione (quale socio unitamente ai sig.ri Cartuccia e Curina) dalla predetta società per giusta causa (cfr. lodo arbitrale in atti);

- Il Primucci inoltre nel predetto giudizio conveniva anche gli amministratori ex art. 2476 comma VI e VII c.c. (e art. 2935 c.c.) chiedendo la condanna della società Italia Costruzioni e degli amministratori al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa ed in conseguenza della deliberazione impugnata e dalla condotta degli amministratori ivi compresa quella avente ad oggetto la decisione di messa in liquidazione della società deliberata in data 30/05/2008 (e la conseguente cessazione di attività di impresa avvenuta in data 30/09/008) asseritamente avvenuta in assenza dei relativi presupposti stante l'occultamento di ricavi (ciò emerge chiaramente dalle motivazioni contenute nel lodo arbitrale; vedi in particolare pagg. 11 e ss);
- L'Arbitro in data 29/12/2009 dichiarava invalida la delibera assembleare del 31/03/08, rigettava tutte le domande risarcitorie avanzate dal Primucci e compensava ex art. 92 c.p.c. le spese fra le parti ivi comprese quella della esperita CTU (cfr. lodo arbitrale in atti reso esecutivo dal Tribunale di Ancona nel febbraio del 2009);
- I convenuti Cartuccia e Curina (soci unitamente al Pierucci della società Italia Costruzioni s.r.l. e amministratori di quest'ultima) sono stati imputati (fra gli altri) " Del delitto p.ep. dall'art. 2625 co.2 c.c. dall'art. 81 cpv perché nella loro qualità di soci ed amministratori della società di capitali ITALIA COSTRUZIONI s.r.l. di Osimo , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante : arbitraria e fraudolenta esclusione del socio di minoranza PRIMUCCI Lino ; l'emissione di nr. 11 fatture recanti ordine di numerazione reiterato (1 1/a , 2 2/a , 3a , 4 4/a , 5 5/a, 6/a, 7 7/a, 8 8/a, 9/a, 10 10/a, 12/a, 13 13/a, 14 14/a, 15/a) nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche tra loro non coincidenti; − l'occultamento e/o la mancata emissione di documentazione amministrativa − contabile comprovante ricavi conseguiti dalla società ammontanti, nel biennio 2007-2008 ad € 1.087.028,73 , hanno impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite al socio PRIMUCCI Lino cagionando a quest'ultimo un danno patrimoniale derivante dalla mancata ripartizione degli utili effettivamente conseguiti. In Osimo 2007-2008;
- il Tribunale di Ancona in sede penale, con sentenza n. 1964/14 depositata in data 11.12.2014 ha condannato (in relazione al suddetto capo di imputazione) Cartuccia Michele e Curina Giuseppe alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle rispettive spese

RG n. 303/2018

processuali. Ha condannato entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile Lino Primucci , danni da liquidarsi in separata sede civile, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3000,00, oltre accessori come per legge (cfr. sentenza in atti; i convenuti sono stato assoluti per i restanti capi);

- il Tribunale di Ancona ha accertato (in sintesi e per quanto ivi di interesse) che rispetto al capo di imputazione (che riguardava lo si ripete il reato di impedito controllo ex art. 2625 comma II c.c.) risultavano non contabilizzate esclusivamente le prestazioni eseguite in favore di Lidiana Agostinelli per l'importo di euro 13.117;00; 2) Terzilio Cofanelli per l'importo di euro 10390,00; 3) Luconi Patrizia per l'importo di euro 15.000,00; 4) Paciarotti Anna per l'importo di euro 3.400.00; 5) Battisti Fabrizio per l'importo di euro 5.000,00; 6) Illuminati Luigi Carlo per l'importo di euro 11.000 (si precisa nella citata sentenza che i pagamenti di cui sopra erano stati eseguiti tutti nell 'anno 2007 tranne il n. 6 relativo all'anno 2008; dunque. per l'anno 2007 l'importo non contabilizzato ammontava ad euro 46.907,00 per l'anno 2008 ad euro 11.0000,00);
- la Corte di Appello di Ancona con la sentenza 964/16 all'udienza del 25 febbraio 2016 ha dichiarato la prescrizione limitatamente ai fatti commessi fino al 26.06.2008 (rideterminando la pena inflitta agli stessi in gg. 20 di reclusione) confermando per il resto (ivi compresa la statuizione della condanna generica) la sentenza impugnata (cfr. sentenza in atti);
- La citata sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato in data 08.06.2017 quanto a Cartuccia Michele; in data 04.10.2018 quanto a Curina Giuseppe poiché ha proposto ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 44376-18 in data 20/06/2018 (cfr. sentenza della Corte e certificati d'irrevocabilità depositati dalla difesa attorea sub doc. n. 1 allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.);

Orbene ciò premesso va rilevato in diritto che:

- Secondo la costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi pagina 7 di 18

lamentati dai danneggiati (cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 8477, Cass. 9 Repert. n. 3243/2021 del 04/10/20 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318; invece non possano essere rimessi in discussione, nel giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato).

- La S.C. è infatti pacifica nel ritenere che «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito» (cfr. anche Cass. n. 2127/1998; conforme Cass. n. 24030/2009 richiamate nelle citate sentenze);
- In tema di arbitrato, ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale sono equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. del 2013 n. 24153; cfr. anche Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013; cfr. anche in motivazione Cass. 2014 n. 1634 con la quale la S.C. ha affermato che: "In tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ.");
- L'<u>art. 824 bis c.p.c.</u> equipara infatti gli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato.
- A questo proposito anche l'<u>art. 829 c.p.c., n. 8</u>, esprime chiaramente tale attribuzione dell'attitudine del lodo a fare dell'oggetto del proprio giudizio una res cognita, laddove, introducendo come motivo di nullità la violazione del giudicato (esterno) equipara completamente alla "sentenza passata in giudicato" il "lodo non più impugnabile";



- Il lodo divenuto definitivo non può essere annullato ex art. 829 n. 8 c.p.c. nel caso in cui sia Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021 intervenuta una sentenza in epoca successiva alla sua pronuncia in quanto l'art. 829, comma 1, n. 8, c.p.c. consente l'impugnazione del lodo soltanto se contrario ad una "precedente sentenza" passata in giudicato tra le parti che sia stata prodotta nel procedimento arbitrale (cfr. anche in motivazione Cass. n. 28827 del 2017);
- L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. 11223);
- con riguardo alle società di capitali è consolidato il principio in base al quale ove per effetto dell'illecito commesso dagli amministratori (o da un terzo) la società subisca un danno, ancorché suscettibile di incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla stessa società, e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio, e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. Cass., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 8/9/2005, n. 17938); con la conseguenza che il pregiudizio subito dal socio quale mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale (v. Cass., 23/6/2010, n. 15220) non è autonomamente risarcibile (v. Cass., 14/2/2012, n. 2087), quantomeno laddove costituisca «una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della)» società (v. Cass., 11/12/2013, n. 27733);
- L'art. 2476, secondo comma, cod. civ. attribuisce ai «soci che non partecipano all'amministrazione» il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli



affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021 i documenti relativi alla gestione societaria"

- Il legislatore ha previsto il presidio della sanzione penale all'art. 2625 comma II cod. civ. per gli amministratori che «occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali», intralciando il controllo della regolarità della gestione (cfr., al riguardo, Cass. pen. 27 settembre 2016, n. 47307).
- Come la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire, il reato proprio dell'art. 2625 cod. civ., non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, può configurare violazione della norma di cui all'art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione (Sez. 5 n. 15641, del 27/02/2015, P.M. di Frosinone nei confronti di D'Itri, non massimata; Cass. pen. 2018 n. 49550). In considerazione dell'inequivoco dato testuale dell'art. 2625, comma primo, cod. civ., si deve ritenere che detta norma, là dove sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postuli una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno (quali ad esempio operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero ad alterare fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari);
- Deve, però evidenziarsi che il danno al quale fa riferimento l'art. 2625 cod. civ. è quello di natura patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento (vedi sul punto Sez. 5, n. 38393 del 16/04/2012, Baldoni, Rv. 253354; Cass. 2018 49550).
- Non è dubbio che il delitto di cui all'art. 2625 c.c., comma 2, sia da considerare un reato che tutela il patrimonio dei soci a differenza dell'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela e le attività di controllo in sè.



RG n. 303/2018

Orbene alla luce dei suddetti principi nessuna delle voci danno richieste dall'attore può essere

In primo luogo va rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento – a titolo di diminuzione patrimoniale arrecata al Primucci (ovvero in termini di mancata ripartizioni di utili)- per i ricavi sottratti dagli amministratori alla società Italiana Costruzioni nel 2007 e non fatturati pari ad E. 15.635,67 (ovvero 1/3 di E. 46.907,00 pari alla quota di partecipazione del Primucci socio unitamente ai convenuti) e per i ricavi sottratti alla società Italiana Costruzioni nel 2008 pari 12.642,85 (ovvero la quota di 1/3 di 37.928,56; cfr. quanto sul punto precisato dalla difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

riconosciutagli.

Come emerge chiaramente dalle sentenze penali in atto (ovvero quella del 2014 di I grado e quella della Corte di Appello di II grado) risulta accertato che gli odierni convenuti – nella loro veste di amministratori della Italia Costruzioni s.r.l. (di cui erano anche soci) hanno commesso il reato di cui all'art. 2625 comma II c.c. (anche) omettendo di fatturare e contabilizzare alcuni pagamenti ricevuti a titolo di compenso per alcuni lavori edili eseguiti (diversamente da quanto dedotto dalla difesa attorea gli odierni convenuti non sono stati condannati con le sentenze sopra indicate anche per appropriazione indebita; i Giudici penali non hanno accertato che gli odierni convenuti si siano appropriati dei pagamenti di cui alle fatture omesse e/o non contabilizzate essendo stata solamente ritenuta circostanza verosimile. Né in questa sede è stata fornita la relativa prova. Va infine rilevato- quanto al thema disputandum- che il Primucci ha convenuto in giudizio i convenuti ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa ed in conseguenza del reato di cui all'art. 2625 comma II c.c. e sulla base della condanna generica emessa in sede penale, come fra l'altro ribadito dalla difesa attorea in comparsa conclusionale. Per cui la richiesta risarcitoria avanzata ex art. 2043 c.c. per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. è inammissibile e tardiva).

Tuttavia il danno ivi lamentato (ovvero la omessa distribuzione degli utili determinati fra l'altro erroneamente nella misura corrispondente alle somme non fatturate) non è – per i principi appena sopra esposti- un danno patrimoniale direttamente subito dal socio ma trattasi di un danno riflesso rispetto al danno subito direttamente dalla sola società a causa ed in conseguenza dell'attività illecita dei suoi amministratori poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale

della condotta dell'amministratore (Sez. 3, n. 4548 del 22/03/2012; inoltre va rilevato per Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021 completezza che nel caso di specie è pacifico che la l'assemblea della società Italia Costruzioni s.r.l. non abbia mai deliberato la distribuzione di utili fra i soci).

Pertanto non può rientrare neppure fra quelli richiesti dall'art. 2625 comma 2 c.c. che – come già sora detto- tutela il patrimonio del socio (e non della società) mentre gli utili (come già detto) fanno parte del patrimonio della società (inoltre ed in ogni caso la omessa distribuzione degli utili non è un danno conseguenza del reato di cui all'art. 2625 c.c. finalizzato a tutelare il potere di ispezione e di controllo che l'art. 2476 c.c. riconosce in capo al socio. Le somme di cui alle fatture non contabilizzate e i corrispettivi incassati e non fatturati appartenevano alla società Italia Costruzioni unico soggetto potenzialmente e direttamente leso dalla suddetta condotta degli amministratori).

Inoltre non vi è alcun elemento di prova che consenta di ritenere che le somme di cui alle fatture indicate nelle sentenze penali laddove acquisite al patrimonio della società si sarebbero tradotte in utili per i soci che l'assemblea avrebbe potuto deliberare di distribuire fra loro (tanto meno nella misura indicata dall'attore. Invero la circostanza non è stata neppure mai allegata dalla difesa attorea nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum*; vedasi atto di citazione e successiva memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.). Per cui si conferma la decisione del G.I. di non disporre la CTU richiesta dalla difesa attorea sul quesito formulato nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (A tal riguardo si richiama espressamente il principio -costantemente affermato dalla S.C.- per cui la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001)

A tal proposito si rammenta che l'atto costitutivo della Italia Costruzioni all'art.8 prevedeva: "Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue: a) il 5% al fondo di riserva nei limiti di cui all'art. 2430 c.c.; 2) il 95% ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge"; norma riprese poi all'art. 33.2 dello statuto; nel caso di specie nessun bilancio della società è stato depositato; mentre come si dirà appresso la società risultava in perdita tanti che è stata messa in liquidazione il 30/05/2008).



Al contrario dalle stesse sentenze penali e dal lodo arbitrale emerge che la società Italia Costruzioni s.r.l. venne messa in liquidazione in data 30/05/2008 (e cessò la relativa attività nel settembre del 2008) e che – secondo il CTU nominato in sede di procedura arbitrale- il valore del capitale sociale, nel caso di imputazione delle perdite ai versamenti C/aumento capitale al 31/03/2008 era negativo per E. 530,10 e non risultava sussistere alcuna capacità di riproduzione di reddito (cfr. pag. 11 del lodo passato in giudicato e che fa stato fra le odierne parti).

Inoltre il CTU Acquaroli – nella relazione riepilogativa del 05/12/2008- riteneva altresì che alla data del 31/12/2007 la società Italia Costruzioni si trovava nella fattispecie prevista dall'art. 2482 ter c.c. (capitale sociale E. 10.200,00 – patrimonio netto E. 1952,00) per cui veniva correttamente deliberata la messa in liquidazione della società. Il CTU inoltre ha ritenuto la irrilevanza delle ulteriori prestazioni svolte dalla società nei cantieri dei committenti Ecoedilizia s.r.l. e Illuminati Lugi in relazione ai quali erano state emesse le fatture n. 11/08 e 14/08 Ecoedilizia s.r.l. e n. 12 e 13/08 Illuminati Luigi Carlo (cfr. pag. 12).

L'Arbitro infatti – sulla base delle risultanze della esperita CTU- riteneva non provata l'esistenza del presunto danno patrimoniale allegato dal Primucci in quanto "dalla contabilità esaminata dal CTU emerge che la situazione economica al 30/09/08 è rimasta passiva per E. 19.075,05 che, sommati alla passività riscontrata al 31/12/07 (per E. 35.648,27) determina uno sbilancio complessivo di E. 54.723,32; il risultato positivo al 30/05/2008 è annullato dalla pregressa perdita al 31/12/07 (E. 35.648,27) che risulterebbe ancora più elevata se fossero stati inseriti in contabilità i compensi dovuti ai soci per l'attività svolta a favore della società (v. pag. 4 della relazione integrativa del 05/12/08)" (cfr. pag. 12 del lodo arbitrale).

Nella sentenza penale del 2014 si dà atto che nel 2007 le perdite della società ammontavano ad E. 35.648,27 (come accertato in sede arbitrale) ma – come già detto e diversamente da quanto ritenuto dal Giudice penale- la omessa contabilizzazione e/o fatturazione per E. 46.907,00 non avrebbe automaticamente generato utili per i soci tanto meno nella misura oggi richiesta dal Primucci (a ciò si aggiunga che la società Italia Costruzioni veniva messa in liquidazione in data 30/05/2008; la difesa attorea non ha mai allegato né dimostrato come si sia conclusa la fase liquidatoria).

Va rigettata anche la richiesta attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della somma di E. 155.173,91 pari alla quota di 1/3 di E. 465.521,73 somma rispetto alla quale gli odierni convenuti avrebbero omesso di emettere le fatture.

Sentenza n. 1193/2021 pubbl. il 04/10/2021 RG n. 303/2018

> Firmato Da: POMPETTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79b00dcac5fd52aee3b3d863eba78f01 -irmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb122806eb737d338f

Repert. n. 3243/2021 del 04/10/2021 In particolare la difesa attorea sul punto ha dedotto che l'appalto commissionato alla Italia Costruzioni s.r.l. dalla Ecoedilizia srl per l'importo di € 663.021,99 era proseguito – dopo la messa in liquidazione e la cessazione dell'attività da parte della Italia Costruzioni s.r.l.- con la Tecno Plant s.r.l. (costituita) e che dall'analisi della documentazione contabile di entrambe le società risultava un contratto di appalto per € 663.021,99 + IVA di cui erano stati riscossi con fatture

Quindi il Primucci aveva il diritto di ottenere dai convenuti la somma di E. 155.173,91 quale diminuzione patrimoniale arrecata dagli odierni convenuti che per detta condotta erano stati condannati , poiché si trattava di somme illecitamente distratte dal controllo del Primucci dopo la messa in liquidazione per perdita della Società Italia Costruzioni srl artificiosamente e costituzione di altra società nel giugno 2008.

emesse dalla Tecno Paint srl € 165.214,00 +IVA e erano state omesse fatture per € 465.521,73.

L'assunto è infondato.

Assume carattere dirimente anche per tale voce di danno che quanto lamentato non costituisce un danno diretto del socio ma eventualmente un danno che ha colpito solo ed esclusivamente il patrimonio della Italia Costruzioni s.r.l. (e solo di riflesso quindi quello del socio Primucci).

Pertanto la suddetta voce di danno – diversamente da quanto sostenuto- non può in alcun modo essere causalmente ricondotto all'illecito penale di cui all'art. 2625 comma II c.c. (unico reato per il quale i due convenuti sono stati condannati) in quanto come già detto i danni conseguenti alla suddetta fattispecie sono solamente quelli prodotti e causati direttamente al patrimonio del singolo socio.

Il danno ivi risarcibile è solo quello direttamente subito dal socio a causa ed in conseguenza dell'impedito controllo commesso dagli amministratori (anche se per l'integrazione della fattispecie penale è sufficiente anche il danno indiretto, come sopra riportato), mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.

A quanto sopra si aggiunga inoltre che in nessuna delle sue sentenze penali sopra citate si è accertato che gli odierni convenuti abbiano incassato l'importo di € 465.521,73 (su cui la difesa attorea ha calcolato il terzo ivi preteso) (né tanto meno la suddetta prova è stata fornita nel caso in esame).

Inoltre nella sentenza di I grado il Collegio penale ha ritenuto non poter confermare le altre ipotesi accusatorie con riferimento alle restanti condotte (diverse cioè da quelle appena sopra descritte)



RG n. 303/2018

indicate nel capo di imputazione (lett. A) fra cui anche quella relativa agli appalti proseguiti dalla

tecno Paint.

In particolare il Tribunale ha escluso una interposizione fittizia della Tecno Paint alla Italia Costruzioni S.r.l. meramente ipotizzata dal PM sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza ma non provata (cfr. sentenza del 2014).

Nella citata sentenza il Tribunale ritiene di non aderire alla tesi del PM e alle dichiarazioni dell'agente di PG (teste luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Russo, su cui la difesa attorea fonda le proprie deduzioni nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) rilevando (testualmente) che: "Tale impostazione (ovvero quella riferita dal teste Russo) non può essere condivisa, non sussistendo sufficienti elementi sia per ritenere che sia stata Italia Costruzioni S.r.l e non altra società indicate dai committenti ad incassare i diversi pagamenti sia per considerare Tecno Paint un soggetto fittizio, interposto ad Italia Costruzioni S.r.l. . Rispetto a tale ultima questione si osservi come il teste Illuminati, legale rappresentante di Eco-edilizia S.r.l., ~ abbia confermato che i lavori iniziati da Italia Costruzioni S.r.L sono stati proseguiti da Tecno Pronto a cui ha corrisposto i relativi compensi" (cfr. sentenza di I grado sul punto confermata in sede di Appello; per cui sono del tutto irrilevanti le deduzioni formulate da parte attrice per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e la documentazione con essa depositata; ovvero i verbali della testimonianza escussa in I grado e ritenuta non condivisibile dal Tribunale. A quanto sopra si aggiunga che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona e quella Regionale di Ancona rispettivamente con sentenze n. 2000/2016 e 176/01/2015 hanno annullato due avvisi di accertamento emessi anche nei confronti della Italia Costruzioni S.r.l. in liquidazione accertando la assoluta liceità e veridicità delle posizioni contabili della suddetta società per gli anni 2007 e 2008, esattamente i periodi oggetto del presente procedimento incardinato dal signor Primucci; cfr. doc. 3, 4 e 7 fascicolo di parte Curina Giuseppe. Le citate Commissioni hanno infatti confutato i risultanti delle indagini della Guardia di Finanza – prodotte ivi dall'attore- così come ritenuto anche in sede penale ed hanno accertato la assenza di anomalie della contabilità aziendale anche sulla base delle risultanze della CTU svolta in sede arbitrale, come emerge chiaramente da entrambe le motivazioni così affermando che "la Società Italia Costruzioni abbia in effetti rilasciato preventivi per lavori edili che ha solo iniziato e per i quali vi è stata regolare fatturazione laddove il loro completamento è stato effettuato da altre imprese edili").

Va rigettata anche la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti – sempre a titolo risarcitorio- delle spese sostenute dal Primucci per difendersi nella procedura arbitrale

pagina 15 di 18

RG n. 303/2018

avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di estromissione (ovvero il costo dell'arbitro, del CTU nominato nella suddetta procedura, delle spese del proprio CTP e delle spese legali richieste dall'avv. Droghetti ma non ancora pagate).

Rispetto a tale voce di danno va rilevato che si tratta di spese sostenute nell'ambito della procedura arbitrale conclusasi con il lodo sopra citato (e passato in giudicato ex artt. 824 bis e 825 c.p.c.) con il quale l'arbitro ha compensato ex art. 92 c.p.c. integralmente le spese ivi compresa quella della esperita CTU (va inoltre evidenziato – per dovere di completezza- che le spese legali relative alla suddetta procedura dell'avv. Drogetti – ed ivi quantificate in complessivi E. 12.942,07 Iva compresa- per stessa ammissione della difesa attorea non sono state pagate dal Primucci e quindi comunque non potrebbero essere mai riconosciute come dovute; infatti è stata depositata solo una parcella e appunto non vi è prova del relativo pagamento. Non risulta neppure che il Primucci abbia provveduto al pagamento delle fatture prodotte sub doc. nn. 4, 5, 6 e 7 né sono state depositate le relative quietanze di pagamento. La dicitura "pagamento effettuato" in calce alla fattura n. 6 non risulta sottoscritta dal Colaccini).

Si è formato il giudicato anche rispetto a tutti i danni (patrimoniali e non) lamentati dal Primucci in conseguenza della delibera di esclusione invalidata dall'Arbitro e da questi esclusi perché non dimostrati.

A tal riguardo - e sempre diversamente da quanto dedotto sul punto dalla difesa attoreal'illegittima esclusione deliberata dall'assemblea dei soci della Italia Costruzioni s.r.l. è stata ritenuta dal Tribunale penale una delle condotte attraverso la quale gli odierni convenuti hanno perpetrato il reato di impedito controllo ma nessuna richiesta risarcitoria può essere più avanzata dal Primucci sia perché sul punto è intervenuta la decisione dell'arbitro (passata in giudicato) prima della condanna penale (con conseguente irrilevanza delle pronunce penali pronunciate successivamente sulla efficacia del lodo secondo quanto previsto dall'art. 829 c.p.c. e dai principi sopra riportati espressi dalla S.C. che esclude l'annullamento del lodo) sia perché comunque le somme ivi richieste non potrebbero rappresentare un danno patrimoniale del Primucci causalmente riconducibile al reato di cui all'art. 2625 c.c.

Va infine rigettata perché generica e comunque rimasta indimostrata la domanda attorea volta ad ottenere ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale (ovvero morale che spetta al danneggiato per le sofferenze quale vittima del reato) e quantificato nella misura di E. 90.000,00 pari alla metà del danno patrimoniale (cfr. sul punto

quanto dedotto in citazione e nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. Tuttavia in

quest'ultima memoria – come si è già detto- la difesa attorea ha modificato le conclusioni elevando il quantum del danno patrimoniale richiesto e ha comunque limitato l'intera pretesa risarcitoria ad E. 260 mila; per cui il quantum relativo a tale voce di danno sarebbe diverso rispetto a quello determinato nella parte motiva della citata memoria).

Come è noto il danno non patrimoniale derivante da reato non è in re ipsa ma la sussistenza di siffatto danno deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato.

Nel caso di specie la difesa attorea non ha né allegato né dimostrato che i fatti posti in essere dai due convenuti (per i quali sono stati condannati ex art. 2625 comma II c.c.) hanno provocato al Primucci un turbamento esistenziale apprezzabile (si rammenta che già l'Arbitro aveva escluso la sussistenza di danni patrimoniali e non derivati al Primucci dalla illegittima estromissione e dagli asseriti occultamento di ricavi; vedi pagg. 11-13 del lodo arbitrale in atti).

Quindi ed in conclusione le domande attoree vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in favore dei convenuti come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi) (ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al valore della causa (pari alla somma richiesta, E. 260.000,00, per cui lo scaglione applicato è quello che va da E. 52 mila ad E. 260 mila), alle attività processuali effettivamente svolte (nella presente causa non si è svolta attività istruttoria) e alla non particolare complessità delle difese svolte dai convenuti che giustificano una riduzione del 50% degli importi relativi ad ogni fase. Le spese dovute al convenuto Curina si liquidano in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nella comparsa conclusionale depositata in data 07/04/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 303/2018, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

Tutte le domande attoree siccome infondate per le causali di cui in motivazione;

CONDANNA

L'attore al pagamento in favore del convenuto Cartuccia Michele delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 6715,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;

CONDANNA

RG n. 303/2018

L'attore al pagamento in favore del convenuto Curina Giuseppe delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in E. 6715,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/09/2021

Il Presidente Dott.ssa Giuliana Filippello Il Giudice rel./est. Dott.ssa Gabriella Pompetti

